



2024/1705

18.6.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1705 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda l'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione⁽²⁾ specifica il tipo di commissioni, il calcolo e le modalità di pagamento per quanto riguarda le commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (2) Nel 2018 sia l'esame del servizio di audit interno della Commissione che l'audit della Corte dei conti europea⁽³⁾ sono giunti alla conclusione che il sistema di finanziamento dell'ESMA basato su commissioni è inutilmente complesso. Per semplificare la riscossione delle commissioni e ridurre i rischi legati al calcolo errato o alla distribuzione inefficiente delle stesse, occorre garantire la coerenza degli aspetti tecnici tra i diversi atti delegati sulle commissioni imposte dall'ESMA ai soggetti sottoposti a vigilanza diretta.
- (3) Per coprire integralmente le spese dell'ESMA relative alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere determinate sulla base della stima annuale di tutti i costi diretti necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte dell'ESMA e di una ripartizione ragionevole delle spese generali fisse e variabili di quest'ultima.
- (4) In linea con il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione⁽⁴⁾, le commissioni addebitate agli amministratori di indici di riferimento dovrebbero essere fissate a un livello tale da garantire la copertura integrale del costo dei servizi forniti dall'ESMA e impedire un disavanzo, evitando al tempo stesso l'accumulo di un avanzo importante. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diventa ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni.
- (5) La commissione di vigilanza iniziale dovuta da un amministratore di indici di riferimento nell'anno di riconoscimento o di autorizzazione, a seconda dei casi, dovrebbe essere proporzionata al periodo durante il quale, in quel primo anno, l'amministratore dell'indice di riferimento è stato riconosciuto o autorizzato.
- (6) Al fine di garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni da versare all'ESMA e consentire a quest'ultima di disporre in tempo utile dei dati sul fatturato sottoposto a revisione contabile per la stima delle commissioni che le sono dovute dagli amministratori di indici di riferimento, l'anno di riferimento dei conti sottoposti a revisione contabile per la determinazione del fatturato applicabile dovrebbe essere l'anno (n-2) rispetto all'anno per il quale l'ESMA impone commissioni all'amministratore di indici di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj).

⁽³⁾ Corte dei conti, Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2018 (GU C 417 dell'11.12.2019, pag. 29 e pag. 85 e segg.).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

- (7) Il fatturato applicabile degli amministratori di indici di riferimento è calcolato in euro. È quindi necessario specificare un meccanismo per la conversione in euro delle entrate generate in altre valute.
- (8) Per garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni da versare all'ESMA, quest'ultima dovrebbe calcolare la penale in caso di ritardi di pagamento conformemente alle disposizioni sugli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (9) Al fine di evitare incertezza giuridica per il processo di riscossione delle commissioni attualmente in corso, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/805,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/805

Il regolamento delegato (UE) 2022/805 è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo 2 bis seguente:

«Articolo 2 bis

Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni addebitate agli amministratori di indici di riferimento coprono:

- a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla vigilanza esercitata dall'ESMA sugli amministratori di indici di riferimento a norma del regolamento (UE) 2016/1011, compresi i costi derivanti dal riconoscimento, dall'autorizzazione o dall'estensione dell'autorizzazione;
 - b) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti alle quali l'ESMA ha delegato compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011.»;
- 2) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga all'articolo 4, la commissione annuale di vigilanza nel primo anno per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, con riferimento all'anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati, è calcolata applicando alla commissione per il riconoscimento o l'autorizzazione, a seconda dei casi, il coefficiente seguente:

$$\text{Coefficiente} = \frac{\text{Numero di giorni di calendario dalla data di registrazione al 31 dicembre}}{\text{Numero di giorni di calendario nell'anno (n)}};$$

- 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Fatturato applicabile

1. Il fatturato applicabile di un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto per un dato anno (n) è costituito dai ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, come indicati nei conti dell'anno (n-2) sottoposti a revisione contabile.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj>).

2. L'amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce all'ESMA, su base annua, dati sottoposti a revisione contabile che confermano i ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento nell'Unione. I dati sono certificati da una revisione esterna e sono trasmessi all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1). L'amministratore di un paese terzo riconosciuto dopo il 30 settembre fornisce i dati immediatamente dopo il riconoscimento ed entro la fine dell'anno civile del riconoscimento. L'amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce i documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari.

3. Se l'amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto non ha svolto attività per l'intero anno (n-2), l'ESMA stima il fatturato applicabile di tale amministratore estrapolando all'intero anno (n-2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali l'amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto ha svolto attività nell'anno (n-2).

4. Se per l'anno (n-2) non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile, l'ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione contabile dell'esercizio (n-1).

5. Se i ricavi comunicati sono espressi in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA li converte in euro utilizzando il tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale sono stati registrati tali ricavi. A tal fine l'ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.»;

4) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj>).».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN